

Allegato "B" all'atto n. 13354

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS RICONOSCIUTA
TITOLO 1 - COSTITUZIONE

Articolo 1) Viene costituita un'Associazione scientifica a carattere interdisciplinare avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione

"WOMEN AGAINST LUNG CANCER in EUROPE" ONLUS
siglabile **"WALCE" ONLUS**

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" compariranno nella denominazione, in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione, conformemente a quanto previsto nelle successive clausole statutarie, presenta i seguenti caratteri e requisiti:

- a) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) svolge soltanto le attività indicate al successivo art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
- c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO 2 - SEDE

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Orbassano (TO).

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, senza che la modifica costituisca modifica dello Statuto.

L'Assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti sull'intero territorio Piemontese.

L'ambito territoriale in cui opera l'Associazione è esclusivamente la Regione Piemonte.

TITOLO 3 - SCOPO

Articolo 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione nei confronti di soggetti colpiti da tumore del polmone. L'oggetto sociale comprenderà anche il sostegno all'approfondimento delle differenze nel genere umano nei settori dell'eziologia, del trattamento e della prevenzione del tumore del polmone oltre alla formazione di una rete di professionisti della salute. Tutte le attività intraprese dall'Associazione osserveranno strettamente l'etica e la metodologia scientifica.

L'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a) offrire gratuitamente ai soggetti affetti da tumore del polmone servizi di assistenza, orientamento e aggiornamento nel campo della prevenzione, della diagnosi, dei trattamenti e degli effetti collaterali della patologia, attraverso i più idonei strumenti di co-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

municazione e il proprio sito web. Sul sito web verrà inoltre creato un database con indicazioni e informazioni su tutti gli studi clinici in corso in Italia (e, solo in un secondo tempo, in Europa): per ogni studio clinico verranno indicate le caratteristiche della molecola in studio, le caratteristiche che la malattia deve avere affinché il paziente possa accedere a tale terapia e i centri presso i quali lo studio è in corso. Questa iniziativa ha lo scopo di rendere gli studi clinici accessibili a tutti i pazienti e non solo a quelli residenti vicino a grandi centri specializzati in Oncologia Polmonare. Nel database saranno presenti informazioni riguardanti il/i medico/i responsabile dello studio, in modo che il paziente possa richiedere visite specialistiche e discutere la possibilità e l'utilità del trattamento.

WALCE fornirà, tramite il sito online, una "linea diretta" con l'esperto, consentendo al malato e ai suoi familiari di porre domande specifiche in campo pneumologico preventivo, diagnostico, terapeutico (oncologico, radioterapico e chirurgico), psicologico. Per le varie specialità sarà inoltre possibile ricavare dal sito online indicazioni sullo specialista logisticamente più vicino alla residenza del paziente così che questo possa eventualmente programmare anche consulenze quando necessario.

b) porre attenzione a problematiche di interesse sociale, con particolare riguardo al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani ed emozionali del malato di tumore del polmone:

1. attraverso interventi diretti;
2. attraverso un lavoro di sensibilizzazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica;
3. attraverso qualsiasi altra iniziativa pratica comunicazionale idonea al conseguimento del suddetto scopo.

Sul sito verranno fornite informazioni sui diritti del paziente oncologico.

L'Associazione WALCE si propone di fornire indicazioni a tal proposito, anche sfruttando contatti e collaborazioni con altre associazioni già consolidate in tale campo, quale (ad esempio) Cittadinanza Attiva (Associazione italiana per la difesa dei diritti del paziente cronico).

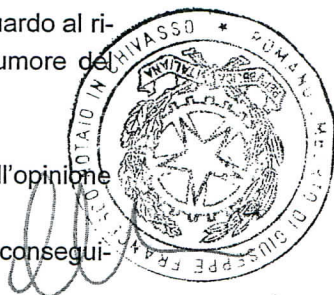
Il sito web fornirà indicazioni su altre associazioni di volontariato che si occupano in maniera specifica delle persone in fase terminale, che non possono più accedere alle strutture ospedaliere e per le quali sia possibile impostare un programma di terapia palliativa domiciliare.

WALCE ha allestito una "Campagna Donne" con l'obiettivo di incentivare le donne malate di tumore del polmone e quelle che vivono a fianco di pazienti affetti da questa patologia a coltivare i propri hobbies e interessi. Il progetto prevede la creazione artigianale di piccoli oggetti per contribuire attivamente alla crescita e al mantenimento di WALCE; unitamente all'oggetto creato ognuno avrà la possibilità di inserire sul sito la propria storia e la propria esperienza che andranno a sostenere psicologicamente altre persone nella stessa condizione.

c) organizzare corsi per personale volontario (con differenti livelli di competenza) al fine di fornir loro educazione e aggiornamenti tecnico-assistenziali nel campo dell'oncologia polmonare.

d) una volta costituito un gruppo di volontariato, organizzare servizi di assistenza materiale a sostegno dei malati secondo modalità differenti e a seconda delle necessità specifiche. Sul territorio i volontari saranno impiegati per accompagnare i pazienti affetti da tumore polmonare a effettuare esami di controllo o terapie in regime di Day Hospital.

e) fornire notizie e aggiornamenti sulla malattia: questo obiettivo verrà perseguito selezionando articoli scientifici di recente pubblicazione, sottolineandone gli aspetti sa-



lienti e fornendone un riassunto comprensibile anche a persone che non abbiano una preparazione scientifica e/o medica. Verranno redatti per mano di specialisti nel settore dell'oncologia polmonare, testi contenenti informazioni sulla prevenzione, screening, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento del tumore polmonare. Questi testi saranno periodicamente aggiornati e/o integrati ed eventualmente tradotti in più lingue (inizialmente italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco).

f) sensibilizzare l'opinione pubblica, le Amministrazioni e i mezzi di informazione su tutte le problematiche connesse al tumore del polmone. L'Associazione si propone di selezionare indirizzi di strutture a carattere sanitario o lavorativo o di ordine pubblico che possano essere a vario titolo coinvolte nell'esposizione a fattori cancerogeni per il carcinoma polmonare, che possano rientrare in programmi di prevenzione o che semplicemente necessitino di maggiori informazioni a carattere epidemiologico per quanto riguarda la patologia oncologica polmonare. Selezionate queste strutture, verranno periodicamente inviate le suddette informazioni (fornendo inoltre la disponibilità di personale facente parte del Comitato Scientifico ad approfondire i vari argomenti). Per poter svolgere al meglio questo compito WALCE si inserisce già come gruppo fra altre Advocacies Groups europee, riguardanti anche altre patologie maligne. Unitamente al Ministero della Sanità, WALCE si propone di espandere maggiormente i programmi di prevenzione nelle scuole statali, utilizzando materiale già allestito.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o concedere in locazione beni (siano essi mobili e/o immobili), fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- fondi di riserva rappresentati dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;
- contributi degli associati;
- contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, concerti, ed altri eventi;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili e immobili di proprietà degli Associati o dei terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa.

Articolo 5) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e per l'iscrizione annuale, stabiliti dal Con-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

siglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne delibera l'ammontare.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non saranno revocate.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5 - ASSOCIATI

Articolo 6) L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

I soci onorari vengono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il socio onorario dovrà essersi distinto per aver contribuito in maniera determinante con la sua opera o il suo sostegno ideale ovvero economico all'attività ed alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza, religione e nazionalità.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto delle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Articolo 7) Gli Associati assumono gli obblighi di:

- a) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) versare eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 8) Gli Associati acquisiscono i seguenti diritti:

- a) se maggiorenni hanno diritto di voto e possono, inoltre, essere eletti alle cariche associative;
- b) partecipare in modo continuativo alla vita dell'Associazione e alle riunioni dell'Assemblea;
- c) recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento;
- d) beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo in occasione di manifestazioni ed eventi vari promossi ed organizzati dall'Associazione;



e) beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione.

Articolo 9) La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, derivante dalla perdita, accertata dal Consiglio Direttivo, di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che danneggino l'immagine dell'Associazione stessa;
- d) per morosità, in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento della quota sociale e/o dei contributi straordinari.

TITOLO 6 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10) Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori o il Revisore;
- d) il Presidente.

TITOLO 7 - ASSEMBLEA

Articolo 11) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 12) L'Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a cura degli amministratori ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori o dal Revisore.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta e/o a mezzo e-mail inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno.

Articolo 13) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. All'Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio delegante; ogni socio non potrà essere portatore di più di due mandati per singola assemblea. Ogni mandato ha validità anche per le convocazioni successive alla prima.

Articolo 14) L'Assemblea è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15) I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea designa uno dei presenti a fungere da segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Articolo 16) Ad ogni adunanza verrà steso, a cura del segretario dell'Assemblea, l'apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, sarà conservato e trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea. Ogni Associato all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 17) L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In particolare l'Assemblea:

- a) elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- c) delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
 - sul rendiconto della gestione dell'Associazione;
 - sul rendiconto economico-finanziario dell'annata precedente;
 - sul preventivo economico e gestionale;
 - sull'esclusione degli associati;
 - sulle modifiche statutarie;
 - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- d) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere e delibera su indicazioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO 8 – COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE

Articolo 18) L'Assemblea Generale Ordinaria provvede a nominare il Collegio dei Revisori o, in alternativa, il Revisore unico.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri (il Presidente più due Revisori). Possono essere nominati Revisori anche i soci dell'Associazione tranne il Presidente del Collegio dei Revisori e il Revisore unico che devono essere scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se prima della scadenza del mandato viene a mancare un Revisore, l'Assemblea deve provvedere alla sua sostituzione. Nel caso della sostituzione di un membro del Collegio dei revisori, il sostituto assume l'anzianità del sostituito. Nel caso di nomina di nuovo Revisore unico, esso durerà in carica per tre anni.

I Revisori esercitano il controllo sulla contabilità sociale; verificano le situazioni di cassa, rivedono i bilanci e ne riferiscono i risultati all'Assemblea Generale Ordinaria; essi possono, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l'Assemblea dei soci, qualora riscontrino delle irregolarità nella gestione sociale.

TITOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 21) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, la loro sostituzione avverrà con i primi candidati non eletti che assumono la stessa anzianità del sostituito. Nel caso in cui si esaurisca l'elenco dei non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare uno o più soci per sostituire i consiglieri mancanti. Tale nomina sarà portata a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione della stessa.

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente il tesoriere ed il Segretario, fissandone per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e la responsabilità. Tutte le suddette cariche, compresa quella del Presidente, durano in carica quanto dura in carica il Consiglio Direttivo e sono tutte onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richieda almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui all'articolo 17;
- predisporre i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi;
- elaborare i programmi di attività;
- deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

TITOLO 10 - PRESIDENTE

Articolo 24) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- c) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
- d) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- e) ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

TITOLO 11 – BILANCIO ED UTILI

Articolo 25) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

TITOLO 12 - SCIoglimento

Articolo 26) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere attuato:

- a) se l'Assemblea ne delibera lo scioglimento;
- b) se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel minimo previsto per il suo funzionamento;
- c) se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 13 – NORME FINALI

Articolo 27) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASO
R.O.

riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Costa

Anton

Giuseppe

